



Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

D.L. 100/2026 / A.C. 3053

Dossier n° 190 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 31 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3053
D.L.	100/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	19
Date:	
emanazione:	12 giugno 2026
approvazione del Senato:	30 luglio 2026
presentazione:	30 luglio 2026
assegnazione:	30 luglio 2026
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** reca una nuova disciplina concernente lo svolgimento dell'**esame di Stato** per l'accesso alla **professione forense**.

L'**articolo 2** del decreto-legge reca disposizioni urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per la risoluzione di procedure di infrazione, intervenendo in modo puntuale sulla tutela della **proprietà industriale**, del **diritto d'autore** e sui tempi di pagamento delle spese di giustizia per le **intercettazioni**.

L'**articolo 3** reca tre disposizioni di proroga in materia di giustizia. Il comma 1 differisce al **28 febbraio 2027** l'efficacia delle norme sulla **composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari** in materia di custodia cautelare in carcere; il comma 2 proroga al **31 dicembre 2027** il termine a decorrere dal quale le **intercettazioni** sono effettuate mediante le **infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate**; il comma 3 differisce di un ulteriore anno il termine per l'operatività del **Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**.

L'**articolo 4**, in deroga al limite vigente, **proroga** sino al **31 dicembre 2026** il **termine massimo di permanenza** dei magistrati giudicanti presso il **medesimo ufficio giudiziario**, qualora tale termine sia scaduto in data anteriore rispetto alla predetta data. Viene, peraltro, innovato il regime di assegnazione ad altra posizione tabellare o gruppo di lavoro in assenza di richiesta di trasferimento del magistrato e in presenza di assegnazioni eccedenti una determinata soglia.

L'**articolo 5** del decreto-legge introduce rilevanti modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, intervenendo sulla disciplina della **magistratura onoraria** con l'obiettivo di potenziare la funzionalità degli uffici del **Giudice di pace** e di garantirne una gestione organizzativa più flessibile ed efficiente.

L'**articolo 6** interviene al fine di operare un generale **riordino delle figure professionali addette all'ufficio per il processo e precisare i compiti** ad esse affidati.

L'**articolo 7** apporta modifiche in materia di pagamento delle somme liquidate per la **riparazione del danno subito per il superamento del termine ragionevole di durata del processo**, incidendo sui

termini di presentazione della dichiarazione per l'ottenimento del pagamento delle predette somme, nonché sul conseguente regime decadenziale in caso di mancata trasmissione della dichiarazione entro i termini prescritti.

L'**articolo 8** reca un'autorizzazione di spesa per la **digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia**, diretta a proseguire e potenziare il relativo processo, ad assicurare la continuità dei servizi di connettività e ad innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi.

L'**articolo 9** interviene in materia di **responsabilità professionale dei notai**, introducendo un **limite temporale di 15 anni all'esperibilità della relativa azione** decorrente dal giorno in cui è stata compiuta la prestazione.

L'**articolo 10, comma 1, lettere a) e b)**, novella il decreto legislativo n. 142 del 2015, intervenendo, in particolare, sui **documenti forniti al richiedente protezione internazionale** e sulla dichiarazione di quest'ultimo in merito al proprio **domicilio o residenza**, resa al momento della registrazione della domanda.

L'**articolo 10, comma 1, lettera c)**, novellando il decreto legislativo n. 142 del 2015 al fine di adeguare la disciplina nazionale alla **direttiva (UE) 2024/1346**, introduce il provvedimento di **autorizzazione a risiedere in un luogo specifico** – disposto dal prefetto nei confronti del **richiedente protezione internazionale** anche con **eventuale obbligo di segnalazione della presenza** – nonché il relativo meccanismo di **tutela giurisdizionale** e la disciplina del **rischio di fuga**.

L'**articolo 10, comma 1, lettera d)** novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di **trattenimento del richiedente protezione internazionale**.

Sono integrate le cause di esclusione del trattenimento (comma 1), aggiungendo il **divieto di trattenimento fondato sulla nazionalità o sul mero assoggettamento alla procedura** del regolamento (UE) 2024/1351, e si prevede il rilascio dell'attestato nominativo al richiedente trattenuto a seguito della formalizzazione della domanda. Si **ampliano le strutture utilizzabili per il trattenimento**, includendo quelle nelle zone di frontiera designate ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, e si aggiornano i presupposti del trattenimento, con particolare riguardo alla domanda reiterata in fase esecutiva di allontanamento e ai criteri del rischio di fuga, rispetto ai quali ora si rinvia al nuovo articolo 5-sexies.

Inoltre, viene esteso l'obbligo informativo agli obblighi di **collaborazione ai fini dell'identificazione**.

Infine, viene introdotto l'obbligo di **motivare l'inapplicabilità delle misure alternative, trasferendo la competenza** per la convalida e la proroga dalla Corte d'appello al **giudice competente per la convalida** e rendendo il termine di proroga flessibile in relazione alla durata della procedura applicata.

La **lettera e) del comma 1 dell'articolo 10** apporta modificazioni all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, disciplinante il **trattenimento dello straniero durante la procedura di asilo alla frontiera**.

In particolare, viene adeguata la normativa nazionale alle disposizioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e subordinato il trattenimento anche all'inapplicabilità delle misure alternative di cui al nuovo articolo 6-quater del decreto-legislativo n. 142 del 2015. Inoltre, viene fissato in **dodici settimane dalla registrazione della domanda** il termine massimo del trattenimento; contestualmente, sono disciplinati gli **effetti della scadenza del termine**.

L'**articolo 10, comma 1, lettera f)**, introduce il nuovo **articolo 6-quater** del decreto legislativo n. 142 del 2015, con il quale si prevedono **misure alternative al trattenimento** per il richiedente protezione internazionale, per lo straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera e per il richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura di Dublino.

La **lettera g) del comma 1 dell'articolo 10** modifica la disciplina relativa alla possibilità per i **richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa**.

In particolare, il **termine** di attesa precedentemente fissato in sessanta giorni viene **esteso a novanta**, decorrenti dalla **formalizzazione della domanda** anziché dalla sua semplice presentazione.

L'**articolo 11** reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento (UE) 2024/1348** che stabilisce una **procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale** nell'Unione (Regolamento procedure).

L'**articolo 11, comma 1, lettere q), r) e s)** apporta **modifiche** alla disciplina concernente le **procedure di impugnazione** in materia di riconoscimento della **protezione internazionale**.

L'**articolo 12**, al comma 1, e alle lettere da a) ad e) del comma 2, contiene norme di adeguamento interno al Regolamento (UE) 2024/1356 che disciplina gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi alle frontiere esterne. Tra le altre cose, si prevede che tali accertamenti siano compiuti nei punti di crisi collocati all'interno dei luoghi assimilati alla frontiera e alle zone di transito; per procedere alla verifica dell'identità, al controllo di sicurezza e alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo dello straniero della durata massima di 72 ore, da comunicare al Procuratore della Repubblica e con convalida del Giudice di pace; se gli accertamenti non sono conclusi entro il termine di 72 ore, nei confronti dello straniero è adottato il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo soltanto introdotto dal precedente articolo 10, comma 1, lettera c) (cfr. *supra*). Sono infine ampliati i casi che fanno sussistere il "rischio di fuga", fattispecie che rileva ai fini dell'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.

Le **lettere f) e g)** del comma 2 dell'articolo 12 intervengono sulla disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di **convalida, proroga o riesame del trattenimento** dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri quando non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione o il respingimento.

L'**articolo 12 comma 3** reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo in materia di **patrocinio a spese dello Stato dello straniero**, individuando i relativi mezzi di copertura.

L'**articolo 13** reca disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, che ha istituito il nuovo Eurodac. Il **comma 1** dispone il collegamento tra il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali e il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno. Il **comma 2** individua, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il punto di accesso nazionale a Eurodac. Il **comma 3** demanda a decreti interministeriali l'attuazione di specifiche disposizioni del regolamento in materia di autorità competenti, modalità di accesso ai dati e sicurezza del sistema. Il **comma 4** ne fissa il termine di adozione. Il **comma 5** reca una clausola di coordinamento per i riferimenti, contenuti in altre norme, al previgente regolamento Eurodac.

L'**articolo 14** modifica la disciplina relativa alle **sezioni specializzate** dei tribunali in materia di immigrazione e protezione internazionale, riconducendo a tali sezioni la **competenza sulla convalida del trattenimento** dei richiedenti protezione internazionale e su ulteriori misure restrittive, precedentemente attribuita alla Corte d'appello.

L'**articolo 15** autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2027 e 2028, all'assunzione a tempo determinato di 240 unità di personale con qualifica di funzionario e di 77 unità di personale con qualifica di assistente (mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato) ovvero all'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro.

Siffatto personale è destinato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, onde potenziare lo svolgimento delle procedure di frontiera.

L'**articolo 16** dispone l'istituzione di un **ufficio per il processo stralcio** relativamente a ciascuna delle sezioni specializzate, presenti presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Tale istituzione è finalizzata a una più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del [decreto-legge n. 13 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 46 del 2017](#), a esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026.

L'**articolo 17** detta disposizioni transitorie.

In sede di prima attuazione e fino al 31 ottobre 2026, le questure e gli uffici della polizia di frontiera sono competenti a ricevere, per tutti i richiedenti, la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda.

La domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.

Al momento della registrazione della domanda, è rilasciato al richiedente il documento nominativo consistente nel permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.

Infine, ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente,

fino alla conclusione dei procedimenti medesimi. Tuttavia il tribunale decide in composizione monocratica, in tutti i procedimenti.

L'**articolo 18** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dagli **articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10**.

Collegamento con i lavori parlamentari in corso

Con riferimento al collegamento con i lavori parlamentari in corso vertenti su materia analoga, si evidenzia anzitutto che l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 - materia in più punti disciplinata dal provvedimento in esame - forma oggetto anche di un disegno di legge attualmente all'esame del Senato (A.S. 1869).

In secondo luogo, si rappresenta che la riforma della disciplina concernente lo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, recata dall'articolo 1 del provvedimento in esame, forma oggetto di un ulteriore progetto di legge (A.S. 1917), approvato definitivamente ma non ancora pubblicato, recante una delega al Governo per la riforma del medesimo esame di accesso.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'articolo 3, comma 2, intervenendo sull'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, proroga al 31 dicembre 2027 il termine a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente a tale data devono essere effettuate mediante le infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate istituite dal medesimo articolo 2.

In proposito, si ricorda che il termine in questione ha formato oggetto di successivi differimenti. Esso era originariamente fissato al 28 febbraio 2025 dal citato decreto-legge n. 105 del 2023; è stato quindi differito al 31 dicembre 2025 dall'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, e, da ultimo, al 31 dicembre 2026 dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. La disposizione in esame ne dispone pertanto un ulteriore differimento al 31 dicembre 2027.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 63 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile a due distinti ambiti materiali, relativi all'amministrazione della giustizia e all'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, ambiti che il preambolo del provvedimento articola in 12 più specifiche finalità: 1) innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato; 2) adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, nonché di risolvere la procedura di infrazione per la ritenuta non corretta applicazione della Direttiva 2011/7/UE (relativa ai ritardi sul pagamento nelle transazioni commerciali); 3) assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, *sale server* e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia; 4) intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti; 5) assicurare che il presidente del tribunale abbia la facoltà di adottare ogni provvedimento utile a garantire il funzionamento degli uffici del giudice di pace; 6) consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione del personale; 7) garantire il più rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza previsto; 8) assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuità dei servizi di connettività e di innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi; 9) stabilire dei termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei notai; 10) adottare, prima del 12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 (relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e l'adeguamento ai relativi Regolamenti (UE) in materia; 11) prevedere disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) 2024/1348 (che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione); 12) designare le autorità nazionali competenti, definendone le relative attribuzioni, per l'attuazione di determinati Regolamenti (UE) del 2024 (nn. 1348, 1356 e 1358) in tema di protezione internazionale.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 63 commi, 11 richiedono

l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 6 decreti ministeriale e 5 provvedimenti di altra natura.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 giugno 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4), interviene sul comma 2-*quater* dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione), che si rivolge agli stranieri denunciati per essere entrati o rientrati nel territorio dello Stato, nonostante fossero già destinatari di un provvedimento di respingimento e non avessero l'autorizzazione speciale all'ingresso del Ministero dell'interno, individuando una specifica fattispecie di reato; la disposizione in commento novella tale comma, prevedendo che la parola "*ingresso*" sia sostituita con le parole "*ingresso o reingresso*"; tuttavia, si fa presente che la parola "*ingresso*" non è presente nella formulazione vigente, che riporta invece solamente quella di "*reingresso*"; *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della novella al fine di realizzare un migliore coordinamento normativo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 18, prevede un decreto ministeriale del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura "non regolamentare" come "atti dall'inqualificabile natura giuridica" (sentenza n. 116 del 2006). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 9, comma 1, relativo alla responsabilità professionale dei notai, stabilisce che, fermo restando l'attuale termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non sia più comunque esperibile qualora siano decorsi 15 anni dalla data in cui è stata compiuta la prestazione; tenuto conto che l'impiego dell'avverbio "comunque" sembra lasciare intendere che il menzionato termine di quindici anni assume carattere perentorio, indipendentemente dalla possibile decorrenza di quello generale previsto ai fini della prescrizione, *si valuti l'opportunità di esplicitarne la natura decadenziale.*

L'articolo 10, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-sexies, comma 1, lettera d), che novella il d.lgs. n. 142 del 2015 (recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) nonché articolo 12, comma 2, lettera e), numero 6), lettera e-octies), che interviene invece sul d.lgs. 286/1998 (recante il T.U. Immigrazione), prevedono, quale circostanza rilevante ai fini dell'accertamento del rischio di fuga, l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, "informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti"; *si valuti l'opportunità di meglio precisarne il perimetro di concreta operatività.*

L'articolo 10, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5-sexies, comma 1, lettera e), invece, prevede quale ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'accertamento del rischio di fuga, fra le altre, il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione "degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14" del T.U. Immigrazione; in proposito, *si valuti l'opportunità di chiarire se il numero 14 debba essere inteso come riferito al comma 14 dell'articolo 13* (relativo alla durata del divieto di reingresso da parte del destinatario di un provvedimento di espulsione) *ovvero all'articolo 14 del medesimo T.U.* (che invece concerne il trattenimento dello straniero finalizzato all'esecuzione dell'espulsione).

L'articolo 12, comma 2, lettera b), numero 4), aggiunge all'articolo 10-ter del T.U. Immigrazione il comma 2-quinquies il cui terzo periodo prevede che "l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo dello straniero per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac"; si dispone, inoltre, al periodo successivo, che "l'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta al Procuratore della Repubblica" e, al sesto periodo, che "il Procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata"; la formulazione del richiamato terzo periodo sembra dunque configurare il fermo come un automatismo per gli stranieri interessati dalla disposizione, ossia quelli, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-ter, che sono "rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare"; in tale ipotesi, *si valuti l'opportunità di assicurarne il coordinamento con quella di cui al sesto periodo*, apparendo suscettibili di precisazione i casi concreti in cui il Procuratore della Repubblica potrebbe ritenere, ai sensi del richiamato sesto periodo,

non ricorrenti le condizioni per disporre il fermo e ordinare conseguentemente il rilascio del fermato; ciò al fine di evitare dubbi applicativi e di meglio orientare l'attività dell'Autorità di pubblica sicurezza e del Procuratore della Repubblica.

Lo stesso articolo 12, al medesimo comma 2, lettera b), numero 4), aggiunge, inoltre, un ulteriore comma 2-septies al richiamato articolo 10-ter del T.U. Immigrazione, relativo alla procedura prevista allorché gli accertamenti – concernenti la verifica dell'identità e il controllo di sicurezza – riguardino minori; in proposito, la disposizione prevede che gli accertamenti, se non conclusi entro 48 ore, possano essere completati collocando il minore nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati, previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015; poiché dal tenore letterale della disposizione sembra evincersi che anche i minori per i quali sia presente un familiare adulto – e che pertanto risultano accompagnati – siano collocati nelle strutture per minori non accompagnati, *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione al fine di una più puntuale precisazione di tale aspetto.*